

DISPOSIZIONE N° 60 del 17 DIC. 2007

"Attuazione del Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante norme in materia di sicurezza nelle gallerie ferroviarie"

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante "Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n.138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alle "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visto il Decreto Dirigenziale del 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto il Decreto Dirigenziale del 13 aprile 2005, n. 301/2005/Div.6, avente come oggetto le modifiche al regolamento per la circolazione dei treni e al regolamento sui segnali per la fase di pre-esercizio per la linea AV/AC Roma-Napoli;

Visto il Decreto Legislativo 162 del 10 agosto 2007, recante "Attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il Decreto Legislativo 163 del 10 agosto 2007, recante "Attuazione della Direttiva 2004/50/CE che modifica le Direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo";

Vista la Direttiva ministeriale 169T del 31 ottobre 2007, recante provvedimenti per l'attuazione del Decreto Legislativo 162 del 10 agosto 2007;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la Disposizione n° 13 del 26 giugno 2001 del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale, concernente i "Requisiti per l'adozione, da parte delle Direzioni Movimento e Manutenzione e dalle Imprese Ferroviarie, di un

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies del c.c. e del D. Lgs. n. 188/2005

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 32.833.697,10 i.r.

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

cod. Fisc. n° 01585570581 - P. Iva n° 0198081000 - R.E.A. 758306

COPIA CERTIFICATA

La presente disposizione è composta di n° 5 pagine





Sistema di Gestione della Sicurezza – Safety Management System”, ed in particolare gli articoli 4.3.4 degli allegati 1b, 2b e 3b;

Vista la Disposizione n° 17 del 25 luglio 2001 del Direttore della Direzione Tecnica di R.F.I., concernente le “Procedure per le attività di ispezione e controllo (Audit) e di monitoraggio (monitoring)”;

Visto il D.M. del 28 ottobre 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante norme in materia di sicurezza nelle gallerie ferroviarie;

Vista la relazione tecnica del Responsabile della SO Sistema di Gestione della Sicurezza della Circolazione dei Treni e dell'Esercizio Ferroviario con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante norme per “La Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa,

DELIBERA

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

La presente disposizione specifica i ruoli e le responsabilità ai fini dell'attuazione del D.M. del 28/10/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


La presente disposizione si applica a tutte le gallerie della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale che ricadono nel campo di applicazione del sopraccitato D.M.

Art. 2

Rapporti del Gestore Infrastruttura con gli Enti e i soggetti esterni

Ai fini dell'applicazione del DM oggetto della presente Disposizione si dispone quanto di seguito enunciato.

- E' attribuito alla Direzione Tecnica di R.F.I. il ruolo di interfaccia del Gestore Infrastruttura per le seguenti attività:
 - Comunicare al Ministero dei Trasporti l'esito delle inchieste svolte a seguito di episodi che abbiano compromesso la sicurezza della galleria come indicato all'Art. 5 comma 3 punto e) del D.M. del 28/10/2005;
 - Inviare al Ministero dei Trasporti il rapporto redatto a seguito delle ispezioni di cui all'Art. 12 del D.M. del 28/10/2005;
 - Trasmettere al Ministero dei Trasporti le relazioni annuali sullo stato dell'infrastruttura e degli impianti, nonché sugli eventi pericolosi e sugli incidenti di cui all'Art. 14 comma 1 del D.M. 28/10/2005;
 - Trasmettere alla Commissione sicurezza e al Ministero dei Trasporti la relazione generale annuale sullo stato della sicurezza delle gallerie di cui all'Art. 14 comma 2 del D.M. 28/10/2005, integrandola con i valori degli indicatori di riferimento relativi al funzionamento del materiale rotabile e delle procedure operative;
 - Comunicare al Ministero dei Trasporti i nominativi dei Responsabili di galleria e dei Responsabili della sicurezza e dei relativi sostituti;
 - Comunicare al Ministero dei Trasporti l'apertura all'esercizio della galleria (punto 6 dell'allegato IV del D.M. 28/10/2005);
 - Comunicare alle Imprese Ferroviarie i nominativi dei Responsabili di galleria e dei Responsabili della sicurezza e dei relativi sostituti;
- E' attribuito alla Direzione Investimenti di R.F.I. il ruolo di interfaccia del Gestore dell'Infrastruttura con la Commissione sicurezza e il Ministero dei Trasporti per le seguenti attività:
 - Provvedere alle comunicazioni di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato IV del D.M. 28/10/2005;
 - Inviare al Ministero dei Trasporti il programma di realizzazione delle misure di sicurezza di cui all'art.10 comma 2 del D.M. 28/10/2005;
- E' attribuito alla Direzione Manutenzione il ruolo di interfaccia del Gestore Infrastruttura con la Commissione sicurezza e con il Ministero dei Trasporti per le seguenti attività:
 - Provvedere alle comunicazioni di cui ai punti 4 e 5 dell'allegato IV del D.M. 28/10/2005;





- Inviare al Ministero dei Trasporti il piano di interventi correttivi di cui all'art.11 comma 2 del D.M. 28/10/2005;
- E' attribuito alla Direzione Movimento il ruolo di interfaccia del Gestore Infrastruttura per le seguenti attività:
 - Gestire ed assicurare l'implementazione e l'aggiornamento della Banca Dati Sicurezza per il Ministero dei Trasporti, come previsto dall'art. 5 comma 3 punto f) del D.M. 28/10/2005;
 - Assicurare, tramite le proprie Strutture Organizzative periferiche, la partecipazione alle riunioni con gli Enti incaricati di redigere il Piano Generale di Emergenza;

Art. 3

Attribuzioni e responsabilità all'interno del Gestore Infrastruttura

I ruoli e le responsabilità assegnate alle varie Strutture Organizzative Centrali e Periferiche di R.F.I. per l'attuazione del D.M. del 28/10/2005 saranno dettagliate con apposita Procedura Operativa Direzionale che sarà emessa entro 60 giorni dalla data di emissione della presente Disposizione.

Direzione Manutenzione e Direzione Movimento sono incaricate di nominare e comunicare alla Direzione Tecnica rispettivamente i Responsabili di galleria e i Responsabili della Sicurezza e i rispettivi sostituti, ai quali sono attribuite le funzioni previste agli articoli 6 e 7 del D.M. 28/10/2005 ed esplicitate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Disposizione.

Art. 4

Attribuzioni e responsabilità delle Imprese Ferroviarie

L'ottemperanza a quanto previsto dal D.M. del 28/10/2005 costituisce condizione necessaria per mantenere o ottenere il certificato di sicurezza.

Le Imprese Ferroviarie dovranno inoltre:


- fornire alla Direzione Tecnica di R.F.I. il nome di uno o più Referenti che assicuri e garantisca la formazione e la partecipazione delle proprie risorse alle esercitazioni che i Responsabili di gallerie e i Responsabili della sicurezza effettueranno;
- inviare alla Direzione Tecnica di RFI, sulla base delle indicazioni da essa fornite, una relazione annuale relativa ai valori degli indicatori di riferimento relativi al funzionamento del materiale rotabile e delle procedure operative di cui all'Art. 14 comma 2 del D.M. 28/10/2005;
- inviare alla Direzione Tecnica di RFI, sulla base delle indicazioni da essa fornite e al Responsabile della sicurezza di giurisdizione, una relazione annuale attestante la formazione erogata al proprio personale;

Art. 5

Disposizioni finali

La presente disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 18 dicembre 2007

Giorgio Di Marco



FUNZIONI DEL RESPONSABILE DI GALLERIA

Nel seguito si riportano i compiti del Responsabile di Galleria, individuati dall'art. 6 del Decreto, precisando, se necessario, le modalità con le quali devono essere assicurate le varie attività.

Il Responsabile di Galleria:

1. esprime il proprio parere sulla documentazione di sicurezza ricevuta relativa all'adeguamento della galleria ai sensi del punto 5 dell'allegato IV;
2. mette fuori servizio le gallerie nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza;
3. garantisce il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura e dei dispositivi di sicurezza dandone evidenza con l'acquisizione di una dichiarazione annuale, sottoscritta dai Capi Reparto competenti per specializzazione, che attesta la corretta esecuzione, delle attività previste dal piano di manutenzione e che il funzionamento degli impianti diagnosticati sia stato sempre adeguato a mantenere il livello di sicurezza richiesto; sulla base di tali dichiarazioni redige una relazione sintetica da inviare al Responsabile della Sicurezza ai sensi dell'art. 7 c. 3 f);
4. predispone le schede delle visite ispettive, degli interventi di manutenzione, delle eventuali anomalie o eventi pericolosi facenti parte del fascicolo di sicurezza che sarà completato e conservato dal Responsabile della Sicurezza ai sensi del punto 7.3 dell'allegato IV;
5. di concerto con il Responsabile della Sicurezza organizza e garantisce le esercitazioni previste dall'allegato II;
6. redige una relazione, annuale ai sensi dell'art. 14, in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza, sullo stato dell'infrastruttura e degli impianti nonché sugli eventi pericolosi e sugli incidenti, fornendone una valutazione e indicando gli interventi adottati o da adottare
7. mantiene aggiornato il registro delle esercitazioni di concerto con il Responsabile della Sicurezza, (in base al combinato disposto dell'art. 6 c. 2 f) ed il punto 8 dell'allegato IV)
8. garantisce la sicurezza nello svolgimento dei lavori in presenza di esercizio, verificando l'adeguatezza dei provvedimenti organizzativi previsti nel relativo piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 6 c. 2 g);
9. per tutti gli incidenti che si verifichino nella/e galleria/e di competenza integra, con le proprie valutazioni, entro le 48 ore successive, il rapporto informativo finale di cui all'articolo 3/3 della Disp. 55/03 *Indagini a seguito d'incidenti e inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario*, in attuazione dell'art. 6 c. 3 e 4.

FUNZIONI DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Nel seguito si riportano i compiti del Responsabile della Sicurezza, individuati dall'art. 7 del Decreto, precisando, se necessario, le modalità con le quali devono essere assicurate le varie attività.

Il Responsabile della Sicurezza:



1. coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio;
2. assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi (PEI e PGE);
3. partecipa alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza, inclusi i piani ed i programmi di formazione del personale interno per l'emergenza esterna ed il soccorso;
4. partecipa alla definizione dei piani di sicurezza, di cui al DLgs 494/96 e s.m.i., e degli eventuali adeguamenti delle misure di sicurezza da apportare alle gallerie in esercizio;
5. verifica che il personale di esercizio ed i servizi di intervento interni del Gestore Infrastruttura vengano formati, acquisendo, con periodicità annuale, una dichiarazione dai Responsabili delle SO che, a vario titolo, compaiono nel PEI e nel PGE, attestante l'erogazione;
6. verifica che il personale delle IF venga formato acquisendo, con periodicità annuale, una dichiarazione dai Responsabili delle risorse coinvolte dal PEI e dal PGE, attestante l'erogazione;
7. partecipa all'organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari;
8. prima della messa in esercizio della galleria, esprime un parere sulla documentazione di sicurezza ricevuta relativa all'adeguamento della galleria ai sensi del punto 5 dell'allegato IV;
9. verifica che siano effettuate la manutenzione, le prove funzionali e le riparazioni della infrastruttura e degli impianti delle gallerie per gli aspetti inerenti la sicurezza attraverso l'acquisizione della relazione del Responsabile della Galleria di cui al punto 3 delle funzioni del *responsabile di galleria*;
10. partecipa alla valutazione di ogni evento pericoloso/incidente ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, e art. 7 comma 2.
11. mantiene aggiornato il fascicolo di sicurezza della galleria di cui all'allegato IV § 7.3 attraverso:
 - a. l'acquisizione, dal Responsabile di Galleria, della documentazione di cui al punto 4. delle funzioni del *responsabile di galleria* con periodicità annuale;
 - b. l'acquisizione delle schede compilate a seguito delle eventuali anomalie o eventi pericolosi (situazioni anomale ed incidenti) verificatisi nel corso della vita dell'opera (disponibili in BDS);
 - c. la predisposizione e l'inserimento dell'elenco delle esercitazioni periodiche svolte;
 - d. l'inserimento dei programmi di formazione per il personale di RFI compilati a cura dei Responsabili delle SO che a vario titolo compaiono nel PEI e nel PGE;
 - e. l'inserimento dei programmi di formazione per il personale delle Imprese Ferroviarie compilati a cura dei Responsabili delle risorse coinvolte dal PEI e dal PGE.

